



COMUNE DI MARCHENO

**REGOLAMENTO DEL LATO TECNICO DELL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
AI FINI DELLA RACCOLTA E DELLO SMALTIMENTO
AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA SECONDO LETT. G)
DEL D.LGS. 5/2/1997, N. 22**

Art. 1

Assimilazione per qualità e quantità

Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e da abitazioni, che abbiano entrambe le seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:

a) caratteristiche qualitative:

- imballaggi in genere (di carta, plastica, legno, metallo e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili)
- sacchi di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane, cassette, pallets
- accoppiata quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma art. 2 D.P.R. 915/1982
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali o simili
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti o rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere di produzioni alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad es. scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di elementi deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica

b) caratteristiche quantitative:

- provenienti da attività industriali e artigianali: quantità inferiori a 10 Kg per metro quadrato per anno;
- provenieenti da attività di commercio all'ingrosso: quantità inferiori a 10 Kg per metro

- quadrato per anno;
- provenienti da supermercati e ipermercati: quantità inferiori a 20 Kg per metro quadrato per anno;
- altre attività: nessun limite quantitativo.

Art. 2

Imballaggi terziari e secondari

E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Gli eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata negli appositi contenitori dislocati presso la piattaforma multiraccolta dei rifiuti.

Si applicano comunque le norme transitorie previste dal D.Lgs. 22/97.

Art. 3

Modalità di raccolta dei rifiuti assimilati

I rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 1, sono conferiti al più vicino cassonetto stradale, salvo per il conferimento di quantitativi superiori, in un giorno, a 25 Kg., che dovranno essere conferiti presso la piazzola multiraccolta, negli orari di apertura della stessa.

In ogni caso, i produttori di rifiuti assimilati sono tenuti al conferimento dei rifiuti in modo differenziato nei contenitori appositamente situati rispettivamente sulle strade e presso la piattaforma multiraccolta.

Art. 4

Agevolazioni per chi effettua attività di recupero

Per gli operatori economici è applicata, *a consuntivo*, una riduzione massima del 55% della tassa qualora il produttore dimostri di aver avviato al recupero (operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/1997), mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, una quota di rifiuti superiore al 60% del quantitativo teorico di rifiuti calcolato sulla base dei coefficienti individuati nella misura minima per la categoria di appartenenza dalla tabella 4 di cui al D.P.R. 158/1999.

Qualora la quota di rifiuti avviata al recupero sia inferiore al 60%, la riduzione verrà ridotta proporzionalmente.